



Mefop

Il «premio di
produttività» e le
novità in materia di
Welfare aziendale

Chiara Costantino



LE NOVITÀ SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Gli interventi del Legge di Bilancio 2017



Mefop

- Le modifiche della Legge di Stabilità per il 2016 in materia di **tassazione agevolata per i premi di produttività**;
- Le novità sul premio di produttività versato al **fondo pensione**;

Premi di produttività



Mefop

Art. 1, c. 182, Stabilità 2016 come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, lett. a)

*«salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di **3000 euro lordi**, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa»*

Il plafond agevolabile passa da 2000 a 3000 euro lordi.

...segue



Mefop

Art. 1, c. 189, Stabilità 2016 come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, lett. e)*

*«Il limite di cui al comma 182 (3000 euro lordi, ndr) e' aumentato fino ad un importo non superiore a **4000 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188»*

Il plafond agevolabile passa da 2500 a 4000 euro.

* Il comma è stato modificato dal dl 50/2017, continua a valere per i contratti/accordi depositati prima del 24 aprile 2017.

Il nuovo comma 189 (mod. art. 55 del dl 50/2017)



Mefop

*«Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. **Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.**»*

→ *Da un lato si introduce la decontribuzione parziale del premio, dall'altro si elimina la possibilità di utilizzare un plafond agevolato più ampio (i 4000 euro cui faceva riferimento il vecchio 189).*

→ *Il plafond agevolabile è sempre di 3000 euro!*

...segue



Mefop

Il nuovo comma 189 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187, della Legge di Stabilità 2016, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del dl 50/2017.

Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

Requisito reddituale



Mefop

Art. 1, c. 186, Stabilità 2016 come modificato dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 160, lett.d)

- **Requisito reddituale:** reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (riferito all'anno precedente)*.

*ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal soggetto nell'anno precedente rispetto a quello del premio di produttività anche riconducibili a più rapporti di lavoro o ad attività di lavoro svolte all'estero, purché assoggettati a tassazione ordinaria (Cfr. Agenzia Entrate 30 aprile 2013, n. 11/E).

Il requisito reddituale passa da 50.000 a 80.000 euro lordi.

...segue



Mefop

Ai fini del calcolo del reddito di 80.000 non rilevano:

- eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a imposizione separata;
- redditi diversi da quelli da lavoro dipendente.

Rilevano invece:

- pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.



Cosa costituisce «premio di produttività»?

- gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili (v. infra);
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;



Art. 1, comma 187, Stabilità 2016
(Cfr. art. 51, D.lgs 81/2015)

L'agevolazione interessa le somme e i valori corrisposti in esecuzione di:

- contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- contratti collettivi aziendali stipulati dalle Rsa delle suddette associazioni ovvero dalla Rsu.

...segue



Mefop

(DM 25 marzo 2016, Art.2)

I contratti collettivi aziendali e territoriali devono prevedere criteri di misurazione e verifica dei livelli di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere in:

- aumento della produzione o risparmio di fattori produttivi;
- miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi (riorganizzazione di lavoro non straordinario, ricorso a lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione di lavoro a tempo subordinato per un periodo di tempo definito);



(DM 25 marzo 2016, Art. 5)

- I contratti collettivi aziendali e territoriali, unitamente alla dichiarazione di conformità degli stessi con le disposizioni di cui al decreto interministeriale in materia, devono essere depositati entro 30 gg dalla sottoscrizione.
- Il modello della dichiarazione è disponibile sul sito del Min. Lav.

Il regime agevolato



Mefop

- consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, in misura pari al 10%, entro il limite di importo complessivo del relativo imponibile di 3.000 euro lordi;
- Gli eventuali importi dei premi di produttività erogati in eccedenza rispetto ai predetti limiti concorreranno a formare il reddito complessivo del lavoratore percipiente e saranno assoggettati a tassazione con l'applicazione delle aliquote ordinarie.



**PREMIO DI PRODUTTIVITÀ IN WELFARE
LE AGEVOLAZIONI PER IL FONDO PENSIONE**

Premio di produttività o benefit?



Mefop

**Art. 1, comma 184, Stabilità 2016 come modificato dalla Legge di Bilancio 2017
(articolo 1, comma 160, lett. b)**

«Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir , non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182»

Il nuovo comma 184 bis sul premio ai FP



Mefop

- Il comma 160, lett. c) dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2017 introduce, nell'assetto della Stabilità 2016, **il nuovo comma 184 bis**

...segue



Mefop

- «Ai fini dell'applicazione del comma 184, **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:**
- a) i contributi alle **forme pensionistiche complementari** di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, **anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari** ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
- b) i contributi di **assistenza sanitaria** di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, **anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a)**;
- c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;

... ne consegue che



Mefop

Il premio di produttività versato al fondo pensione:

- non viene tassato con l'aliquota sostitutiva del 10%;
- non concorre mai a formare reddito da lavoro dipendente, anche nel caso in cui le somme eccedano il noto plafond di deducibilità di 5164,57 euro;
- non viene tassato neanche in fase di prestazione pensionistica.

...segue



Mefop

E il premio versato al fondo sanitario?

- Attivazione del fondo sanitario;
- Possibilità di attivare pacchetti integrativi;
- Prospettiva di utilizzo per LTC ???



**LE NOVITÀ SUL WELFARE AZIENDALE
INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ PER IL
2016**

Novità sulla nozione di «benefit»



Mefop

Art 1, comma 190, *lett. a*, n. 1, Stabilità 2016

la lett. f), del comma 2 dell'art. 51 t.u.i.r. è stata modificata con la previsione che non concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente *«l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100*».*

...segue



Mefop

Rispetto alla precedente formulazione:

rientrano nel novero delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro al lavoratore e non assoggettati a imposta non solo quelli sostenuti volontariamente dal datore di lavoro, bensì anche quelli sostenuti in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (fermi restando gli altri requisiti previsti dalla norma).

...segue



Mefop

Art. 100, c. 1, Tuir

*Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto(...)



Data l'ampia formulazione di tale disposizione, si ritiene che in essa possano rientrare, ad esempio:

- servizi di check-up sanitario;
- corsi di formazione o di arricchimento culturale;

condizione per la loro fruizione come benefit, esenti da imposizione fiscale e contributiva, è

- che siano offerti (non necessariamente fruiti) alla generalità dei dipendenti o a categorie (dirigenti, quadri, ecc.);
- che si tratti di opere o servizi in natura e non di erogazioni in denaro.

...segue



Mefop

Art. 1, comma 190, *lett. a*, n. 2, Stabilità 2016

la lett. *f-bis*) del comma 2 dell'art. 51 t.u.i.r., è anch'essa stata nel senso che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente «*le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».*

...segue



Mefop

La previgente formulazione della norma era:

«le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

...segue



Mefop

- è stato soppresso il riferimento agli «asili nido», sostituito da un più ampio riferimento ai servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi.
- è stato soppresso il riferimento alle «colonie climatiche», sostituito dal più ampio riferimento a servizi inerenti alla frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali.
- nulla cambia per quanto concerne la nozione di «borse di studio».

...segue



Mefop

Art. 1, c. 190, *lett. a*, n. 3, Stabilità 2016

è stata introdotta una nuova *lett. f-ter*), al comma 2 dell'art. 51 t.u.i.r., che prevede che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente «*le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12*».

...segue



Mefop

- Per effetto della nuova disposizione sia le somme che le prestazioni erogate dal datore di lavoro relative ai servizi di assistenza dei familiari anziani o non autosufficienti sono sottratte dall'imponibilità ai fini Irpef.
- Prima lo erano solo le prestazioni di assistenza sociale in oggetto, in quanto riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 100, comma 1 Tuir;

...segue



Mefop

Art. 1, c. 190, lett. b, Stabilità 2016

è stato introdotto il comma 3-*bis*, nell'ambito dell'art. 51 t.u.i.r., il quale prevede che *«ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale»*.

I «voucher»



Mefop

La disposizione consente l'utilizzo dei c.d. «voucher» e di altri documenti di legittimazione sia cartacei sia elettronici per l'erogazione di servizi di welfare aziendale da parte del datore di lavoro al lavoratore e ai suoi familiari.

Novità della Legge di Bilancio 2017 su 51 Tuir



Mefop

Il comma 161 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017 prevede che all'articolo 51, comma 2, del Tuir, dopo la lettera *f-ter*) è inserita la seguente:

*«f-quater) **i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».*

Nei pacchetti welfare rientrano anche le coperture LTC.

Il premio di produttività è convertibile anche in contributi e premi per LTC.

Ricapitolando: come è cambiato il comma 3 dell'articolo 51 Tuir



Mefop

Prima	Dopo
Opere e servizi offerti dal datore di lavoro volontariamente per le finalità previste dall'art. 100, comma 1, del Tuir	Opere e servizi offerti dal datore di lavoro volontariamente o in attuazione di contratti, accordi, regolamenti aziendali per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1, del Tuir
frequenza degli asili nido e di colonie climatiche	Servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare , compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio
	Le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
	I contributi e i premi versati dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (LTC)
	l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante voucher .



ESEMPI DI CONVENIENZA SUL PREMIO DI PRODUZIONE



- Vantaggi laddove il premio sia convertito in welfare o contribuzione al fondo pensione
- Per il datore di lavoro
 - Minor costo del lavoro
- Per il lavoratore (nei limiti indicati in precedenza)
 - Minori imposte
 - Minori obblighi contributivi
 - Negli esempi che seguono non si considera un vincolo di liquidità

Premessa agli esempi

Lato datore di lavoro



Mefop

	Costi per premio in busta	Costi per premio in welfare
Contributi Inps	23,81%	0,00%
Oneri vari	6,50% (stima)	0,00%
Totale	30,31%	0,00%

- **Welfare: fondo pensione, fondo sanitario, prestazioni ex art. 51 c. 2, ultimo periodo c. 3 TUIR**
- Il costo lordo del premio più eventuali costi aggiuntivi proposti in tabella sono totalmente deducibili ai fini Ires: risparmio del 24% (in vigore dal 2017)

Premessa agli esempi

Lato lavoratore



Mefop

- Premio in busta paga (lavoratore che rientra nelle agevolazioni)
 - Contribuzione Inps del 9,19%
 - Imposta sostitutiva 10% fino al plafond di €3.000
 - Imposta Irpef oltre la soglia
- Premio in Welfare
 - Nessun obbligo contributivo e fiscale, neppure in fase di prestazione

Esempio



Mefop

Retribuzione di € 30.000 Premio lordo di € 3.000	Busta paga	FP e Welfare
Costo aziendale	€ 2.971	€ 2.280
Netto Lavoratore	€ 2.424	€ 3.000
Costi per il datore di lavoro	€ 909	€ 0
Risp. Ires (Premio + Costi) x %Ires	-€ 938	-€ 720
Costi per il lavoratore		
Contributo Inps su premio	€ 276	€ 0
Imposte sul reddito (10%)	€ 300	€ 0
Imposte Irpef	€ 0	€ 0